

Satute of the non-profit association ‘Sufi Earth Spirit’, partly translated in English *Translation of the main articles 1 – 3 by Roshan Priese (president of SUFI EARTH SPIRIT, Nov 2019)*

§1. – The association “Sufi Earth Spirit” with seat in San Pantaleo (OT), Via Paluneddu N. 1., has been founded. "Sufi Earth Spirit" è una libera Associazione di fatto, è apolitica, opera senza distinzioni etiche, ideologiche o confessionali con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Sufi Earth Spirit is an independent association, apolitical, it operates without ethical or ideological distinctions, or distinctions regarding religious denominations, its run-time is not limited, its objects are non-profit, it is regulated by Title I Chap. III, art. 36 ff. of the (*Italian, note of translator*) Civil Code, as well as by the present statute.

§2. – The Association pursues these objectives:

- Study and promote Sufi philosophy, teachings and contemplative practices.
- Study and promote the philosophy, teachings and contemplative practices of the Sufi teachers Pir o'Murshid Hazrat Inayat Khan, Pir Vilayat Inayat Khan and Pir Zia Inayat Khan
- Teach meditation practices and other practices that facilitate inner growth.
- Teach practices that aim at human reconnection with nature and the earth.
- Promote a healthy, ecologically sustainable and socially fair life style.
- Stimulate the unfoldment of a life-quality based on spiritual and physical well-being of the individual in its integrity of mind, body and soul, in harmony with the environment.
- Study the various religions and spiritual paths, spread knowledge about them and sustain harmonious approaches among them.
- Extend the horizons regarding the deep unity underneath the multiplicity of religious and spiritual forms and concepts.
- Provide a meeting place and thereby comply with the social challenge of human maturing and growth, through the ideal of personal development and inner growth.

§3. – In order to realize its objectives, the Association ‘Sufi Earth Spirit’ intends to organize various activities, especially:

- Cultural activities: gatherings, seminars, workshops, concerts, conferences;
- Publishing activities: reports, newsletters, blogs, announcements and reports regarding gatherings, seminars as well as workshops and research activities.
- Further activities that are related to and/or complement the above mentioned activities, if compatible with the objectives of the association.

Note of the translator: The following articles are not translated but kept in the original Italian version. They deal with organizational and formal regulations that are conform to the legal requirements for associations in Italy that operate selflessly and do not primarily aim at economic ends. Here is a resumption of the most important formal aspects and procedures regarding members and board of the association:

- Though formal application for membership you declare your interest in realizing the objectives of the association, your sharing of its spirit and ideals, and you declare that you were granted access to the statute and that you agree to its regulations.

- Once a year a general meeting takes place at the seat of the Association, usually in March or April. Among other things, during the annual meetings the election of the members of the board takes place - usually every three years - and of the finance controllers (every year), the presentation of the financial report as well as the suggestion to the members to accept it. The precise date of the annual meeting - as well as of extraordinary meetings of members – are posted in the seat of the association, at least 15 days before the meeting. As some members live far away and are not regularly present in the Association, on request of such a member we will send the dates via email.

Art. 4. - L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, in modo scritto entro 30 giorni, al Presidente che provvederà di presentare il caso alla prossima assemblea dei soci che delibera in modo definitivo.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono proporre appello all'Assemblea dei soci che delibera in modo definitivo.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Art. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori;
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. - Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da due soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 18. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.